

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3116

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEONI, ANNUNZIATA, BONITO, BUEMI, CARBONI, CENTO,  
FANFANI, FILIPPESCHI, FINOCCHIARO, GRILLINI, KESSLER,  
LUCIDI, MANCINI, MANTINI, PISTONE, PAPINI, RUTA, SGOBIO**

Modifica all'articolo 47 del codice di procedura penale,  
in materia di effetti della richiesta di rimessione del processo

*Presentata il 28 agosto 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La maggioranza di Governo, proseguendo in un'azione che è iniziata con l'avvio della legislatura, propone riforme che stravolgono totalmente il sistema della giustizia penale. Le riforme proposte dalla Casa delle libertà hanno, infatti, l'effetto di trasformare l'amministrazione della giustizia in garanzia di impunità per chiunque eserciti un potere rilevante sul terreno economico, finanziario, politico, criminale.

Uno dei tentativi più pericolosi è costituito dal cosiddetto « progetto Cirami » approvato dal Senato della Repubblica il 1° agosto 2002, il quale reintroduce un istituto tipico del codice Rocco, il « legittimo sospetto », cancellando il positivo

sforzo di tipizzazione di questo ambiguo concetto che fu effettuato dalla Commissione ministeriale e dalla Commissione parlamentare per la riforma del codice di procedura penale.

Inoltre il progetto di legge prevede che l'istanza di rimessione impedisca di per sé la pronuncia della sentenza e permette la presentazione successiva di istanze di rimessione, *ad libitum*, che avrebbero l'unico scopo di impedire la celebrazione del processo, sempre che l'imputato abbia mezzi finanziari idonei a sostenere questo tipo di strategia di difesa.

Il dibattito sul progetto Cirami ha messo ampiamente in luce, attraverso articoli di illustri processualisti, le distor-

sioni del processo che conseguirebbero a questo intervento legislativo.

Ma la distorsione inquina profondamente anche la professione del difensore, giacché misure di questo tipo tendono a far prevalere la difesa « dal » processo rispetto alla difesa « nel » processo. La difesa tecnica e professionale è costretta a trasformarsi in difesa antagonista e politica, diretta non già ad accertare la non responsabilità dell'imputato, ma a paralizzare l'accertamento processuale in radice.

È evidente che a fronte di questo tipo di possibilità, l'imputato potente si avvarrà di quel tipo di difensore che gli assicura non la difesa dalle accuse, ma la paralisi del processo.

Tenderà ad essere privilegiato in tale modo quel ruolo ambiguo dell'avvocato-politico, l'avvocato che gioca sul terreno politico i propri interessi professionali e sul terreno giudiziario le proprie relazioni politiche. È questo un fenomeno grave ma ancora marginale e del tutto nuovo rispetto alla tradizione italiana di avvocati parlamentari che hanno sempre tenuto ben distinto il ruolo professionale da quello parlamentare esercitando con dignità ed autorevolezza tanto l'uno quanto l'altro. E tuttavia si tratta di un fenomeno che rischia di espandersi se non viene denunciato e contrastato adeguatamente. Verrebbe infatti lesa in modo gravissimo l'indipendenza della professione di avvocato che costituisce una delle prerogative più irrinunciabili dello Stato di diritto.

Al fine di contrastare queste degenerazioni della stessa idea di giustizia e di rafforzare la portata dei principi costituzionali in materia di giudice naturale e di eguaglianza dei cittadini di fronte alla

legge, i deputati dell'Ulivo hanno deciso di presentare quindici proposte di legge in materia di rimessione che hanno lo scopo di affrontare le questioni politiche, prima che ordinamentali, poste dal progetto Cirami. Di fronte agli attacchi davvero irragionevoli a questi fondamentali principi occorre rendere ancora più forti nel codice le regole che quei principi estrinsecano e difendono: questo è lo scopo delle proposte.

Ciò premesso, con la presente proposta di legge si propone una modifica all'articolo 47 del codice di procedura penale nel senso che si passa, rapidamente, ad illustrare. Come è noto la Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 353, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione.

La pronuncia del giudice costituzionale ha determinato l'assenza di disciplina positiva in ordine alle ipotesi in cui la sentenza viene pronunciata dal giudice *a quo* successivamente sostituito dalla Corte di cassazione, ovvero in ordine alla decorrenza dei termini di impugnazione in pendenza del giudizio del giudice di legittimità sull'istanza di rimessione e in costanza di sentenza comunque pronunciata dal giudice *a quo*.

La presente proposta di legge intende completare la disciplina dell'articolo 47 del codice di procedura penale tenendo presente il pronunciato della Corte costituzionale innanzi citato e con espresso riferimento alle ipotesi appena richiamate.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Quando il giudice pronuncia sentenza i termini di impugnazione sono sospesi fino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o respinge la richiesta. Se la Corte di cassazione accoglie la richiesta, la sentenza è annullata ».

€ 0,26



\*14PDL0031520\*